

SENTENZA 4.2345/26
pubblicata 28.7.2026

N. R.G. 837/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione prima civile

nelle persone dei seguenti magistrati:

Lorenzo Orsenigo

Presidente

Rossella Milone

Consigliere rel.

Emanuela Rizzi

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. 837/2025 promossa in grado d'appello

DA

Parte_I (C.F. P.IVA_I), elettivamente domiciliata in [redacted]
[redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted] che la rappresenta e difende come
da delega in atti

APPELLANTE

CONTRO

CP_I (C.F. C.F._I), elettivamente domiciliata in [redacted]
[redacted] presso lo studio dell'avv. [redacted] che la rappresenta e difende come da delega
in atti

APPELLATA/APPELLANTE INCIDENTALE

Conclusioni

Per Parte_I

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza del
Tribunale di Milano nr. [redacted] pubblicata il 13.2.2025 e notificata il 14.2.2025, così giudicare:

- accertare e dichiarare la carenza del nesso causale tra asserita omessa informativa e risarcimento del danno liquidato dal Giudice di primo grado;
- rigettare le domande avversarie proposte con appello incidentale, così respingendo tutte le domande formulate a qualsiasi titolo dall'appellata (appellante in via incidentale), ivi inclusa la domanda volta ad ottenere il risarcimento del danno da parte dell'appellata e l'accertamento della responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale per presunte omissioni informative;
- rigettare, in quanto infondate ed inammissibili, le domande volte ad ottenere il rimborso della somma capitale di 10.000,00 €, oltre ai rendimenti dei titoli;
- rigettare la domanda di pagamento degli interessi moratori ex art 1284 co. 4 c.c.;
- accertare e dichiarare l'indisponibilità delle somme richieste in capo all'odierna appellante - ex L. 23.12.2005 n. 266 (Legge Finanziaria 2006), con rigetto di tutte le richieste formulate nei suoi confronti in primo grado da parte appellata;
- Condannare parte appellata, appellante in via incidentale, alla restituzione della somma pagata da Parte_I in esecuzione della sentenza di primo grado e pari ad € 16.718,11, oltre interessi legali;
- Condannare parte appellata, appellante in via incidentale, al pagamento delle spese e delle competenze professionali di entrambi i gradi del giudizio.

Con riserva di ogni ulteriore deduzione e allegazione nei termini concessi da codesta Ecc.ma Corte d'appello per il deposito degli scritti conclusivi.

Per CP_I

Piaccia al Ill.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria e avversa istanza, eccezione e deduzione, così disporre:

1) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:

- Respingere integralmente l'appello proposto, per tutto quanto esposto nel presente atto, e per l'effetto confermare nella parte impugnata dall'appellante, la sentenza del Tribunale di Milano, n. [REDACTED] pubblicata il 13/02/2025, (R.G. n. [REDACTED]) emessa dall'Ill.ma Dott.ssa Rossella Filippi, Sez. VI Civile.

2) IN VIA INCIDENTALE:

Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano n. [REDACTED], pubblicata il 13/02/2025, (R.G. n. [REDACTED] emessa dall'Ill.ma Dott.ssa Rossella Filippi, Sez. VI Civile, così giudicare:

- Accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti in narrativa la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale della convenuta, [REDACTED] Parte_1 e per l'effetto,

- Condannare la convenuta, [REDACTED] Parte_1 al rimborso della somma capitale di 10.000,00 €, oltre interessi maturati dai titoli in possesso dell'attore come da condizioni della loro Serie di riferimento, oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria, per tutto quanto esposto in narrativa;

3) IN OGNI CASO:

- Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa per entrambi i gradi di Giudizio, il tutto liquidato ai sensi e per gli effetti D.M. 55/2014, con maggiorazione ex art. 4, comma 1-bis D.M. 55/2014.

- Con accertamento della spettanza e condanna al pagamento degli interessi legali su tutte le somme liquide ed esigibili risultanti nel presente giudizio e interessi moratori speciali ex art. 1284 co. 4 c.c. sulle medesime somme dopo la proposizione della domanda giudiziale. Si fa presente che i crediti di valore diventano liquidi ed esigibili al momento della liquidazione giudiziale; si chiede pertanto per essi l'accertamento della spettanza e la condanna al pagamento degli interessi moratori speciali ex art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della liquidazione a quella del pagamento a saldo (Cfr. Cass. Sez. Un. Civ. n. 12449/2024).

Salvo ogni altro diritto.

Ragioni in fatto e in diritto della decisione

Nell'aprile del 2023 [REDACTED] CP_1 agiva giudizialmente davanti al Tribunale di Milano per ottenere, previo accertamento della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale della convenuta [REDACTED] Parte_1 [...] la condanna di quest'ultima al rimborso di euro 10.000,00 oltre interessi e rivalutazione o, in subordine, la condanna della convenuta al pagamento del medesimo importo a titolo di risarcimento del danno.

A sostegno delle domande, l'attrice esponeva, in sintesi:

-di aver richiesto presso un Ufficio Postale nel gennaio 2008, unitamente ad altri due cointestatari, l'emissione di due Buoni Postali Fruttiferi (BPF) con pari facoltà di riscossione, dell'importo di euro 5.000,00 ciascuno;

-di aver ricevuto dall'impiegato postale la assicurazione che si trattava di Buoni ordinari di durata ventennale;

- di essersi recata di recente presso l'Ufficio Postale per riscattare i Buoni;
 - di aver appreso in tale occasione dall'impiegato che i Buoni sarebbero già scaduti da tempo e che il diritto al rimborso si sarebbe prescritto;
 - che nessuna scadenza risultava indicata sui Buoni cartacei in suo possesso, sui quali non risultava neppure leggibile la serie di emissione, per avere l'impiegato apposto la propria firma sulla stampigliatura;
 - che, nonostante la dicitura riportata sul retro del Buono, secondo cui *"Al momento del collocamento, il buono deve essere consegnato al sottoscrittore unitamente al Foglio Informativo Analitico (F.I.A.) contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento"*, non aveva ricevuto alcun Foglio informativo;
 - che la condotta di *Parte_I* in sede di collocamento dei Buoni era stata oggetto di accertamento da parte dell'AGCM, che, all'esito del procedimento, aveva irrogato una sanzione per pratiche commerciali scorrette consistite, in sintesi, nel non aver fornito ai risparmiatori indicazioni idonee sui termini di scadenza dei Buoni e di prescrizione del diritto al rimborso.
- Nel giudizio si costituiva *Parte_I* contestando le domande attoree ed eccependo, in sintesi:
- che *Parte_I* quale ente collocatore dei Buoni, espone nei propri locali aperti al pubblico gli avvisi sulle condizioni praticate, rinviando per la descrizione delle caratteristiche dei Buoni medesimi ai fogli informativi predisposti dall'organo emittente *Parte_2*;
 - che, in relazione ai Buoni oggetto di causa, l'operatore di sportello dell'ufficio postale aveva consegnato all'attrice, oltre ai Buoni cartacei, il relativo Foglio Informativo contenente la descrizione dettagliata della serie di appartenenza, dei rendimenti e delle condizioni;
 - che i Fogli informativi erano disponibili anche sui siti internet della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (www.cassaddpp.it) e di *Parte_I* (www.poste.it);
 - che i BFP oggetto di causa appartenevano alla tipologia "Diciotto Mesi" e alla serie "1C8", istituita tramite avviso in Gazzetta Ufficiale del 31.12.2007 (*"Avviso relativo all'emissione di sei nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B39», «28C», «1C8», «I24», «M19» e «P04»*) e collocata dal 1.1.2008 al 31.1.2008;
 - che i Buoni sottoscritti dall'attrice il 4.1.2008 erano, quindi, scaduti il 4.7.2009 e si erano prescritti, dopo il decorso di dieci anni, il 4.7.2019;
 - che *Parte_I* aveva affisso nei locali dei propri Uffici non solo gli avvisi relativi alle condizioni economiche dei Buoni ma anche *"appositi avvisi circa la prescrizione del diritto al rimborso dei BFP"*

emessi dal 14 aprile 2001 e, in ottemperanza alla L. 23.12.2005 n. 266 (Legge Finanziaria 2006), la conseguente devoluzione delle somme portate dai medesimi al "fondo" istituito per indennizzare i risparmiatori che sono rimasti vittime di frodi finanziarie, gestito dalla Società Consap S.p.A."

Il Tribunale, senza lo svolgimento di attività istruttoria, definiva il giudizio con la sentenza n. 1245/25, con la quale, in accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, respingeva la domanda principale di rimborso, ma accoglieva la domanda subordinata di risarcimento del danno e condannava *Parte_1* al pagamento di euro 10.000,00 oltre interessi e spese di lite, ritenendo, in sintesi, che la mancata consegna del Foglio informativo costituisse inadempimento di *Parte_1*, causa del danno patito dall'attrice per non aver potuto ottenere il rimborso dei Buoni.

La sentenza è stata appellata davanti a questa Corte da *Parte_1* sulla base dei motivi come di seguito rubricati.

a. Primo motivo di appello: ERRATA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO – ERRATA APPLICAZIONE DELL' ART 6 D.M. 19.12.2000 E VIOLAZIONE DELL'ART.6. D.M. 6.10.2004 REGOLANTE L'EMISSIONE DEI BUONI - "Avviso relativo all'emissione di sei nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B39», «28C», «1C8», «I24», «M19» e «P04» (GU Serie Generale n. 302 del 31-12-2007)

b. Secondo motivo di appello: ONERE DELLA PROVA DELLA CONSEGNA DEL FOGLIO INFORMATIVO

*c. Terzo motivo di appello *Parte_3*
[...] ALL'ART. 1 L. 266/2005 (L. *P.IVA_2*) - Vizio di ultrapetizione della sentenza – violazione dell'art. 112 c.p.c.*

L'appellata si è costituita ed ha chiesto il rigetto dell'appello principale, formulando appello incidentale per ottenere la riforma della sentenza con l'accoglimento della domanda di rimborso svolta in via principale.

La causa è stata posta in decisione ex art. 352 c.p.c. dopo il deposito degli scritti conclusivi.

Ritiene la Corte che l'appello principale sia infondato per le seguenti ragioni, che modificano in parte e integrano la motivazione della sentenza appellata.

Il Tribunale ha ritenuto che *Parte_I* si sia resa inadempiente all'obbligo informativo posto dall'art. 3 DM 19.12.2000, *"da assolvere con la consegna del foglio informativo in cui erano specificate le caratteristiche del titolo ed i termini per il rimborso oltre della prescrizione del diritto"*.

Si deve, però, rilevare, come osserva la difesa dell'appellante con il primo motivo, che ai Buoni oggetto di causa, sottoscritti il 4.1.2008, si applica il DM 6.10.2004 (pure richiamato dal Tribunale in motivazione), che, come ha rilevato la S.C., ha implicitamente abrogato il DM 19.12.2000 (v. Cass. 4659/26 in motivazione: *"pur in assenza di una espressa abrogazione sul punto delle disposizioni contenute nel precedente d.m. 19 dicembre 2000, può ritenersi che le stesse siano state tacitamente abrogate dal d.m. 6 ottobre 2004, avuto riguardo al fatto che quest'ultimo ha provveduto a una nuova disciplina delle formalità in materia di contratti, pubblicità e comunicazioni ai titolari di buoni postali fruttiferi, sovrapponibile a quella precedente, ma con contenuto diverso"*).

La modifica normativa non è, tuttavia, tale, ad avviso di questa Corte, da mutare la conclusione in ordine alla responsabilità risarcitoria dell'odierna appellante.

Il DM 6.10.2004, per quanto rileva a questo fine, ha sostituito l'obbligo di consegnare il Foglio informativo con l'obbligo di mettere a disposizione il Foglio informativo.

Si può, tuttavia, osservare che, in situazioni, come quella di specie, nelle quali non vi è la prova che le informazioni sulla durata e sulla scadenza dei Buoni fossero già conosciute dal risparmiatore o fossero conoscibili per essere pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, anche il mancato adempimento dell'obbligo di "mettere a disposizione" il Foglio informativo può essere fonte di responsabilità al pari dell'inadempimento dell'obbligo di "consegnare" il Foglio informativo.

Come la stessa difesa di *Parte_I* deduce (v. comparsa di risposta in primo grado), infatti, nel caso di specie *"i singoli BFP contraddistinti dalla sigla alfanumerica "IC8" appartengono ad una serie istituita con provvedimento pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 13.10.2007 (rectius 31.12.2007) n. 302, ai sensi del decreto Ministeriale del D.M. 6 ottobre 2004..."* (sottolineatura aggiunta).

Sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale del 31.12.2007 n. 302, alla pag. 46, risulta pubblicato, tuttavia, soltanto il seguente [...] *Controparte_2*

Avviso relativo all'emissione di sei nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle B39, 28C, IC8, I24, M19 e P04

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e

prestiti società per azioni (CDP S.p.a.), a partire dal 1° gennaio 2008, ha in emissione sei nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle B39, 28C, 1C8, I24, M19 e P04.

Nei locali aperti al pubblico di ~~Parte 1~~ sono a disposizione fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Dalla data di emissione dei buoni fruttiferi postali delle serie B39, 28C, 1C8, I24, M19 e P04 non sono più sottoscrivibili i buoni delle serie B38, 28B, 1B8, I23, M18 e P03.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito Internet della CDP S.p.a. www.cassaddpp.it

Tale avviso non è certamente un Decreto Ministeriale contenente indicazioni specifiche sulle condizioni delle singole serie ed in particolare, per quanto qui rileva, non contiene alcuna indicazione sulla durata e sulla scadenza dei Buoni, sicché non può ritenersi che il risparmiatore abbia appreso la conoscenza di tale informazione dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

La recente giurisprudenza della S.C. richiamata dalla difesa dell'appellante a sostegno della tesi della conoscibilità da parte del risparmiatore delle condizioni relative ai Buoni (che escluderebbe la responsabilità di ~~Pt.1~~ per la mancata consegna del Foglio informativo e/o per la mancata messa a disposizione dello stesso), riguarda, infatti, quasi esclusivamente fattispecie nelle quali le serie a cui appartenevano i Buoni controversi risultavano emesse con Decreto Ministeriale pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, che indicava, per quanto qui rileva, la durata (v. ad es. DM 19.12.2000, che ha istituito la serie A1, di durata ventennale, e la serie AA1, di durata pari a sei anni).

Nel caso di specie, invece, come si è detto, sulla Gazzetta Ufficiale è stato pubblicato unicamente un avviso concernente l'emissione delle serie, fra le quali rientra quella dei Buoni oggetto di causa, senza alcuna indicazione delle condizioni di ciascuna serie, per conoscere le quali era, quindi, necessario consultare il Foglio informativo, che doveva essere messo a disposizione del risparmiatore, circostanza che è stata contestata e che l'odierna appellante non ha provato.

Sulla distribuzione degli oneri probatori, oggetto del secondo motivo di appello, va, preliminarmente, osservato che, come ha correttamente ritenuto il Tribunale, l'onere di provare l'adempimento dell'obbligo (di mettere a disposizione il foglio informativo), che scaturisce dal contratto stipulato con

Parte_I collocatore del titolo, non può che gravare su Parte_I, soggetto obbligato, essendo sufficiente per il creditore della prestazione (il risparmiatore) allegare l'inadempimento e cioè di non aver ricevuto, in nessuna forma, le informazioni contenute nel Foglio informativo.

In concreto non può ritenersi raggiunta la prova dell'adempimento solo sulla base di quanto enunciato nell'avviso pubblicato sulla G.U. (che, come si è detto, non contiene alcuna informazione specifica sulla durata del Buono), né si può ritenere che vi sia un esonero dalla prova in considerazione del lasso di tempo trascorso dall'emissione, non essendovi alcuna limitazione di questo tipo nella disciplina degli oneri probatori, né essendo idonei ad esonerare dalla prova, che può essere data con ogni mezzo, le regole sulla conservazione dei documenti contabili.

Sotto altro profilo, in ordine all'eccepita possibilità per il risparmiatore di attingere le informazioni necessarie dai siti *internet*, si può osservare che nel presente giudizio non risulta parimenti provato che tali informazioni fossero concretamente accessibili per i Buoni oggetto di causa al tempo della loro emissione, e che, *ad abundantiam*, la consultazione dei siti *internet*, seppure ad oggi largamente diffusa, non può ritenersi in assoluto un idoneo strumento di conoscenza, anche in considerazione della qualità dei soggetti che normalmente investono i risparmi in Buoni Postali [v. sul punto provvedimento AGCM 18.10.2022 paragrafo 57, doc. 7 appellata "*Proprio in quanto costituiscono strumenti di investimento a basso rischio, associabili ad un'idea di semplicità di utilizzo e di sicurezza, i BFP possono risultare, anche avuto riguardo alle segnalazioni pervenute, di interesse soprattutto per consumatori con un reddito medio-basso e/o con un grado di istruzione finanziaria contenuto, essendo la propensione al rischio influenzata anche da fattori come le caratteristiche sociodemografiche (tra cui, appunto, livello di reddito e livello di istruzione)*].

Per completezza va aggiunto che la contraddizione denunciata dall'appellante, desumibile da un passo della motivazione della sentenza appellata (su cui v. oltre), sussiste ma non inficia la decisione, che risulta corretta, anche per le ragioni che si sono sopra indicate, nella parte in cui ravvisa la responsabilità risarcitoria di Parte_I.

Il Tribunale, infatti, dopo aver accertato la fondatezza dell'eccezione di prescrizione del diritto al rimborso sollevata da Parte_I, avendo escluso la sussistenza di cause di sospensione e di interruzione del termine, ha osservato testualmente che "*La mancata consegna del foglio unitamente all'assenza di qualsiasi riferimento sul titolo di un termine rilevano quali fatti impeditivi della*

decorrenza della prescrizione di cui all'art. 2935 cod. civ. [...]", con ciò esprimendo una considerazione in contrasto con il precedente accoglimento dell'eccezione di prescrizione.

Purtuttavia, lo si ripete, tale parte della motivazione, essendo distinta dalla parte in cui si accertano i fatti costitutivi della responsabilità risarcitoria, non inficia la decisione di accoglimento della domanda subordinata.

Anche sul danno e sul nesso di causa la decisione risulta corretta, potendosi ritenere certamente provato che il mancato rimborso dei Buoni abbia cagionato una perdita patrimoniale e potendosi presumere, con ragionamento controfattuale, che la perdita sarebbe stata evitata se l'odierna appellata fosse stata resa edotta della breve durata (18 mesi) del CP_3 (soprattutto in relazione alla lunga durata, ventennale, che i Buoni avevano in passato).

Sul terzo motivo, attinente alla devoluzione delle somme al Pr_3 per indennizzare i risparmiatori rimasti vittime di frodi finanziarie, si può osservare che, anche indipendentemente dalla prova dell'effettiva devoluzione che il Tribunale ha ritenuto mancante, la circostanza che per le somme corrispondenti ai Buoni prescritti sia prevista la devoluzione ad un apposito Fondo non impedisce l'applicazione della disciplina sulla responsabilità risarcitoria, che non può esclusa in forza di tale previsione, operante su diverso piano.

L'appello principale deve, quindi, essere respinto.

Sull'appello incidentale formulato dalla parte appellata va osservato quanto segue.

La sentenza appellata ha disposto la condanna di Parte_I al pagamento di euro 10.000,00 oltre *"interessi legali dalla domanda al saldo"*.

Nella comparsa di costituzione della parte appellata non vi è alcuna censura contro tale capo della decisione per non aver disposto la condanna al pagamento degli interessi moratori speciali ex art. 1284 co. 4 c.c. (v. pagg. 17/24, ove sono esposte le ragioni dell'appello incidentale sotto la rubrica *"Appello incidentale: il diritto al rimborso dei B.P.F. in possesso dell'attrice"*).

Risulta, quindi, inammissibile la richiesta contenuta nella parte finale delle conclusioni ove si legge *"Con accertamento della spettanza e condanna al pagamento degli interessi legali su tutte le somme liquide ed esigibili risultanti nel presente giudizio e interessi moratori speciali ex art. 1284 co. 4 c.c. sulle medesime somme dopo la proposizione della domanda giudiziale. Si fa presente che i crediti di valore diventano liquidi ed esigibili al momento della liquidazione giudiziale; si chiede pertanto per essi l'accertamento della spettanza e la condanna al pagamento degli interessi moratori speciali ex*

art. 1284 co. 4 c.c. dalla data della liquidazione a quella del pagamento a saldo (Cfr. Cass. Sez. Un. Civ. n. 12449/2024).

Deve ritenersi inammissibile anche l'appello incidentale volto ad ottenere l'accertamento della responsabilità e la condanna di *Parte_I* al pagamento di euro 10.000,00 oltre interessi in accoglimento della domanda principale svolta in primo grado (domanda che, lo si ripete, il Tribunale ha respinto ritenendo fondata l'eccezione di prescrizione).

L'odierna appellata, in sintesi, ritiene erroneo l'accoglimento dell'eccezione di prescrizione sul presupposto che la condotta di *Parte_I* abbia "posto il risparmiatore nell'evidente impossibilità di esercitare nel corretto termine il proprio diritto al rimborso" e abbia comunque determinato una sospensione del termine di prescrizione.

Ritiene la Corte che, indipendentemente dalle ragioni poste dal Tribunale a fondamento dell'accoglimento dell'eccezione di prescrizione (che risultano condivisibili), la richiesta dell'appellata sia comunque inammissibile per difetto di interesse: l'ipotetica fondatezza del gravame non comporterebbe, infatti, nessuna modifica della decisione di primo grado in *melius* per la parte appellata, contenendo già la sentenza una condanna al pagamento di euro 10.000,00 oltre interessi.

Le spese del presente grado di giudizio possono, quindi, essere interamente compensate, attesa la soccombenza reciproca.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:

- respinge l'appello principale;
- dichiara inammissibile l'appello incidentale;
- compensa interamente le spese di lite;
- dà atto che sussistono per entrambe le parti i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 *quater* D.P.R. 115/02 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 *bis* art. 13 cit.

Così deciso in Milano l'1.7.2026

Il Consigliere est.

Rossella Milone

Il Presidente

Lorenzo Orsenigo